

28050/08



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

Iscrizione registro
praticanti avvocati

R.G.N. 24604/2007

Cron. 28050

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. VINCENZO CARBONE	- Primo Presidente	- Ud. 11/11/2008
Dott. SALVATORE SENESE	- Presidente di sez.	- PU
Dott. ANTONINO ELEFANTE	- Presidente di sez.	-
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI	- Presidente di sez.	-
Dott. MARIO FINOCCHIARO	- Consigliere	-
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO	- Rel.Cons.	-
Dott. SALVATORE SALVAGO	- Consigliere	-
Dott. RENATO RORDORF	- Consigliere	-
Dott. FILIPPO CURCURUTO	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24604-2007 proposto da:

LORENZO STEFANO CORSINI, elettivamente domiciliato in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio
dell'avvocato RUFFOLO UGO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato BERTI CARLO, giusta
delega a margine del ricorso;

- ricorrente-

contro

* CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 56/2007 della CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE, depositata il 30/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/11/2008 dal Consigliere Dott. LUCIO
MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l'Avvocato Ugo NICOTERA, per delega
dell'avvocato Ugo RUFFOLO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
DOMENICO IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento
del secondo motivo e per quanto di ragione del terzo
motivo; assorbito il quarto motivo, rigetto del primo
motivo e parte del terzo motivo.



Svolgimento del processo

La domanda presentata dal dott. Lorenzo Stefano Corsini di iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati di Firenze veniva rigettato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze che riteneva l'istante carente del requisito della "condotta specchiatissima ed illibata" di cui all'articolo 17 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 sul rilievo: che il dott. Corsini era stato "sottoposto a procedimento penale con l'imputazione di interesse privato in atti di ufficio con riguardo ad otto vicende dell'anno 1988 relative a procedure concorsuali presso il Tribunale di Firenze"; che i fatti contestati all'istante nel detto procedimento penale rivestivano oggettivamente connotati di gravità tale da escludere la sussistenza del menzionato requisito.

Il dott. Corsini impugnava la decisione del COA di Firenze con ricorso al Consiglio Nazionale Forense che, con ordinanza n. 5 del 2006, chiedeva al COA di fornire "notizie in ordine allo stato del (o dei) procedimento penale pendente a carico del dott. Corsini".

Ottenute le notizie richieste il CNF, con decisione 30/5/2007, rigettava il ricorso osservando: che l'organo territoriale, a seguito dell'indagine svolta sulla condotta tenuta dal dott. Corsini, legittimamente lo aveva ritenuto idoneo sotto il profilo etico a svolgere la professione forense; che a norma dell'articolo 17 R.D.L. n. 1578 del 1933 occorreva, per l'accoglimento della domanda di iscrizione nel registro speciale dei praticanti, la sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata; che la valutazione di tale condotta andava effettuata riferendosi all'insieme della vita del soggetto interessato; che nella specie il COA di Firenze, in sede di valutazione della richiesta di iscrizione nell'albo dei praticanti non poteva e non doveva ignora-



re l'esistenza di 8 procedimenti penali a carico dell'istante; che la correttezza dell'analisi svolta dal COA di Firenze trovava riscontro nella sentenza del tribunale di Firenze con la quale, per i medesimi comportamenti valutati ai fini dell'iscrizione, il dott. Corsini era stato condannato alla pena di sei anni di reclusione con la pena accessoria dell'interdizione perenne dai pubblici uffici; che era quindi palese l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso adottati dal dott. Corsini; che infondati erano il primo e il secondo motivo di ricorso per l'assoluta genericità della loro formulazione, mentre erano incomprendibili il terzo - stante la grave condanna riportata in giudizio penale - ed il quarto prevedendo espressamente la legge il requisito in questione ai fini dell'iscrizione al registro dei praticanti avvocati; che manifestamente infondata era la questione di illegittimità costituzionale proposta.

La cassazione della decisione del CNF è stata chiesta dal dott. Lorenzo Stefano Corsini con ricorso affidato a quattro motivi. Il COA di Firenze e il Procuratore Generale presso questa Corte non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il terzo motivo di ricorso - che va esaminato in via preliminare per il suo carattere eventualmente assorbente - il dott. Corsini denuncia violazione degli articoli 17 R.D.L. 1578/1933, 1 R.D. 37/1934 in relazione all'articolo 56 R.D.L. 1578/1933, nonché vizi di motivazione, deducendo che il requisito della condotta specchiatissima ed illibata è previsto solo per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e non dei praticanti. Peraltro la pendenza di procedimenti penali e l'esistenza di condanne penali non sono idonee di per sé ad escludere la sussistenza del requisito in questione. Il CNF: non ha analizzato



i fatti oggetto delle contestazioni disciplinari; non ha individuato le ragioni di rilevanza ai fini della valutazione della sussistenza del detto requisito; non ha svolto un'indagine autonoma sui procedimenti penali a carico di esso dott. Corsini e sull'esito degli stessi. Il ricorrente ha poi formulato il seguente quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c.: " se sussista violazione di legge, anche per omessa o apparente motivazione, nella decisione del Consiglio Nazionale Forense in quanto viziata da falsa applicazione dell'art. 17 R.D.L. n. 1578/1933 e dell'art. 1 R.D. n. 37/1934, in relazione all'art. 56 R.D.L. n. 1578/1933".

Il motivo non è meritevole di accoglimento atteso che al quesito posto dal ricorrente deve darsi risposta in senso contrario alla tesi dallo stesso sostenuta in quanto – come questa Corte ha precisato – il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, previsto dall'art. 17, comma 2, del r.d. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) per l'iscrizione nel Registro speciale dei praticanti procuratori, è necessario anche nel caso di richiesta d'iscrizione senza autorizzazione al patrocinio, non potendo argomentarsi in contrario dalla formulazione dell'art. 1 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 (norme integrative e di attuazione del r.d.l. citato) che, con disposizione avente natura di norma secondaria, si limita ad indicare (comma 1) i documenti che l'aspirante deve allegare alla domanda d'iscrizione ed a chiarire (comma 3) che gli aspiranti che intendano dedicarsi al patrocinio devono richiederlo espressamente ed attestare di non trovarsi nelle condizioni d'incompatibilità indicate dall'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 e dall'art. 13 dello stesso r.d. n. 37 del 1934 (sentenza 22/6/1990 n. 6331).



Le censure sopra riportate mosse dal ricorrente nella seconda parte del motivo in esame sono invece inammissibili in quanto non trovano corrispondenza con il quesito di diritto come formulato e che si riferisce solo alla necessità o meno del requisito di cui al n. 3 del primo comma dell'articolo 17 R.D.L. 1578/1933 anche per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti avvocati.

Al riguardo va rilevato che la formulazione del quesito di diritto prevista dall'art. 366 bis c.p.c., postula l'enunciazione, ad opera del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e perciò tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice "a quo". Non è pertanto ammissibile un motivo di ricorso che - come appunto nella specie in relazione alla seconda parte di detto motivo - si concluda con l'esposizione di un quesito non corrispondente al contenuto del motivo ed alla sua argomentazione.

Con il primo motivo di ricorso il dott. Corsini denuncia - formulando il connesso quesito di diritto - violazione degli articoli 112, 132 c.p.c., 54 R.D.L. 1578/1933 e 64 R.D. 37/1934, nonché vizi di motivazione, deducendo che il C.N.F. ha omesso di pronunciarsi sul primo motivo di gravame attinente ai denunciati vizi formali e procedurali della impugnata delibera del COA di Firenze (mancata identificazione dei consiglieri presenti e votanti, omessa indicazione del raggiungimento del c.d. quorum costitutivo e deliberativo, firma del solo consigliere segretario, e non anche del presidente). Il CNF ha illogicamente qualificato come generiche le puntuali censure formulate in ricorso da esso Corsini senza individuare il contenuto di tali doglianze così venendo meno alla sua funzione di giudice investito del potere-



dovere di decidere circa la sussistenza dei detti vizi e violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Il motivo è infondato.

Deve escludersi, in primis, che il Consiglio Nazionale Forense abbia ommesso di esaminare la doglianza de qua atteso che, dopo averla esposta nella parte espositiva della propria pronunzia, l'ha puntualmente scrutinata in quella motiva ritenendola infondata "per l'assoluta genericità" della sua formulazione.

La detta decisione trova puntuale conferma dal contenuto della lettura del ricorso al CNF come articolato dal dott. Corsini la cui lettura è consentita in questa sede di legittimità attesa la natura, in procedendo, del vizio enunciato.

Con il primo motivo di tale ricorso il Corsini denunciò l'illegittimità della delibera impugnata per vizi procedurali e formali: per impossibilità di conoscere sia l'identità e il numero dei consiglieri presenti e votanti, sia l'avvenuto raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo; la mancanza del requisito essenziale della firma del presidente del COA.

In proposito va osservato che al ricorrente risulta essere stata notificata la copia della impugnata delibera del COA, copia recante la sola firma del consigliere segretario.

Nel ricorso al CNF il dott. Corsini denunciò quindi quali vizi dell'atto quelle che, invece, possono essere considerate solo forme e modalità sommarie con le quali il contenuto della delibera è stato portato a sua conoscenza. Tale eventuale vizio della notificazione della deliberazione del COA non rileva ai fini del controllo di legittimità della decisione impugnata.



A tal fine il ricorrente avrebbe dovuto esibire l'originale dell'atto impugnato e del verbale della seduta in cui il provvedimento venne adottato al fine di un diretto riscontro delle doglianze rimaste – in mancanza di tale esibizione – delle mere asserzioni.

Il dott. Corsini, avuta conoscenza della delibera notificatagli in copia, ben avrebbe potuto esaminare gli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio e verificare il rispetto delle regole procedurali e formali per poi denunciare e documentare il mancato rispetto di dette regole con il successivo ricorso al CNF.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 132 c.p.c., 54 R.D.L. 1578/1933 e 64 R.D. 37/1934, nonché difetto assoluto di motivazione, sostenendo che il CNF, invece di procedere ad una nuova e autonoma disamina dei fatti a seguito di una più approfondita istruttoria, ha inteso giustificare l'operato del COA di Firenze facendo leva solo sui pochi dati dallo stesso forniti dopo l'impugnata delibera di rigetto della domanda di iscrizione. Il CNF non ha considerato che dei sei procedimenti penali a carico di esso dott. Corsini solo il primo era relativo a fatti attinenti all'esercizio della professione – e quindi rilevanti in sede disciplinare – mentre gli altri cinque riguardavano abusi edilizi superati dall'avvenuta sanatoria in sede amministrativa o dall'ablazione in sede penale. Inoltre il CNF ha fatto ricorso a fatti sopravvenuti e controversi, ossia alla parziale condanna penale intervenuta nel dicembre 2006 ed ancora suscettibile di gravame. La delibera impugnata era invece fondata sulla mera pendenza di un procedimento penale. Il ricorrente, al termine delle argomentazioni sviluppate a sostegno del motivo in esame, ha formulato il connesso e corrispondente motivo di diritto.



La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che – pur titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione – si risolvono essenzialmente in una diversa analisi del merito della causa e della valutazione dei fatti come accertati dal CNF ed in una denuncia di asserite carenze argomentative in ordine alla ravvisata mancanza nella specie del requisito della condotta specchiatissima ed illibata.

Occorre innanzitutto osservare che la pronunzia impugnata è stata emessa dopo l'entrata in vigore della riforma del giudizio di cassazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, onde trova applicazione l'art. 360 c.p.c., nuovo comma 4, secondo il quale le disposizioni di cui al primo comma dello stesso art. 360 c.p.c., e quindi anche il n. 5, si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalle sentenze contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge: ne deriva che nei confronti delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare possono denunciarsi anche vizi di motivazione, senza peraltro che la deduzione di detti vizi possa essere intesa ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto operati dal Consiglio ed un nuovo apprezzamento della loro rilevanza rispetto alle imputazioni (pronunzie di questa Corte a S.U. 10875/2008; 6529/2008).

Va altresì aggiunto che, in tema di iscrizione nell'albo degli avvocati e del requisito della "condotta specchiatissima ed illibata", secondo quanto al riguardo affermato da questa Corte, la sussistenza del detto requisito è da ritenersi esclusa in presenza di condotte dell'interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale od accertate in sede penale, le quali - ponendosi in contrasto con la disciplina positiva o con le regole deontologiche della



professione forense - siano idonee ad incidere negativamente sull'affidabilità del professionista in ordine al corretto esercizio dell'attività forense. Il requisito può essere autonomamente accertato e valutato dal Consiglio nazionale forense, anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal Consiglio dell'Ordine a fondamento della decisione impugnata, con utilizzazione altresì di fonti di prova sorte anche dopo quest'ultima, atteso che il predetto Consiglio nazionale è giudice anche del merito, non soltanto di legittimità; pertanto il Consiglio deve condurre, a sua volta, un'autonoma indagine sui fatti oggetto dell'esame del COA e posti a base del rigetto della domanda di iscrizione per difetto del requisito in questione, non ostando a tal riguardo la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (sentenze 26/5/2004 n. 10137; 4/5/2004 n. 8429).

Ciò posto va rilevato che nella specie il CNF si è uniformato ai detti principi e che la motivazione adottata sul punto investito dal motivo in esame non è suscettibile di censura, atteso che il Consiglio Nazionale Forense, esaminando i rilievi svolti in sede di impugnazione, ha argomentatamente ritenuto di dover confermare – alla luce anche dell'autonoma valutazione della documentazione acquisita all'esito della espletata istruttoria – la decisione adottata dall'organo territoriale il quale aveva escluso l'idoneità del dott. Corsini a svolgere la professione forense.

A sostegno della impugnata pronuncia e della ribadita gravità dei fatti contestati al dott. Corsini in sede penale il CNF ha puntualmente fatto riferimento a quanto risultante dalla documentazione acquisita ponendo in particolare in evidenza l'esistenza di ben otto procedimenti penali a carico del Corsini e la condanna dello stesso a sei anni di reclusione e ad € 3.900,00 di



multa, oltre alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici: si tratta di circostanza che obiettivamente compromette in modo radicale il requisito della condotta specchiatissima e illibata necessaria per garantire il decoro e la dignità della classe forense.

Nel caso in esame non può di certo ravvisarsi l'ipotesi della assoluta mancanza di motivazione (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma) e del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili.

Va peraltro segnalato che la valutazione delle risultanze processuali richiamate nella pronuncia di cui si chiede l'annullamento, l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento della loro rilevanza ai fini della decisione circa la sussistenza o meno del requisito in questione non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità in quanto la detta attività, istituzionalmente rimessa al CNF, non si è tradotta in uno sviamento di potere e risulta sorretta da motivazione – sia pur sintetica – adeguata e congrua oltre che immune da vizi logici e giuridici. Nella decisione impugnata risultano individuati i procedimenti penali pendenti nei confronti del dott. Corsini (ben noti allo stesso) ineccepibilmente e coerentemente ritenuti ostativi all'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati sul piano dell'implicita (ma evidente) carenza del requisito della condotta specchiatissima e illibata.

Con il quarto motivo il ricorrente propone "questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, co. 1, n. 3 R.D.L. n. 1578/1933, ove si contempla il requisito della *condotta specchiatissima ed illibata*, per contrasto con gli ar-



articoli 1,2,3,4,25,27,33,35,41,97,102 e 111 Cost. e con il principio della ragionevolezza”.

Il motivo è inammissibile in quanto privo della formulazione del quesito di diritto.

In proposito è sufficiente il richiamo al principio che questa Corte ha avuto modo di affermare secondo cui in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma di cui al d.lg. n. 40 del 2006 (applicabile nella controversia in esame), la prospettazione di una questione di costituzionalità, essendo funzionale alla cassazione della sentenza impugnata e postulando - non diversamente da quanto avveniva prima della riforma - la prospettazione di un motivo che giustificerebbe la cassazione della sentenza una volta accolta la questione di costituzionalità, suppone ora necessariamente che, a conclusione dell'esposizione del motivo così finalizzato, sia indicato il corrispondente quesito di diritto (in tali sensi: ordinanza 21/2/2007 n. 4072).

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulla spese di questo giudizio di legittimità non avendo le parti intimato svolgere attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso

Roma 11 novembre 2008

Il consigliere estensore

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Il presidente
Vincenzo Ferraro

Depositata in Cancelleria



oggi, **25 NOV 2008**
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista